

Art. 1
Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3
Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale ⁽¹⁾ ~~e nei tratti Statali, Regionali e provinciali, correnti all'interno dei centri abitati,~~ senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 4
Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio TRIBUTI (TOSAP) OBBLIGATORIO E VINCOLANTE che vi provvede sentito il parere dei seguenti uffici comunali: POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO TECNICO COMUNALE

⁽²⁾
Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

Art. 5
spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con ~~la~~ successiva delibera, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

(1) e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati (previsione da aggiungere, nel caso di abitanti inferiori ai 10.000, ai sensi dell'art. 26/3° comma del C.d.S.).

(2) e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali (previsione da aggiungere, nel caso di abitanti inferiori ai 10.000, ai sensi dell'art. 26/3° comma del C.d.S.).

Art. 6
Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 7
Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia.

Art. 8
Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi ~~ai sensi dell'ART. 5.~~

Art. 9
Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

ART. 12
Norma transitoria

I passi carrabili già esistenti, ove provvisti di autorizzazione devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine i titolari di Autorizzazione di passi carrabili dovranno far domanda al Comune entro 60 GIORNI del approvazione del presente Regolamento.